



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

AVVISO PUBBLICO DI DEPOSITO

Art. 80 comma 2° Statuto Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la nota di trasmissione della proposta di “Regolamento per l'istituzione del registro comunale delle associazioni sportive dilettantistiche, per la concessione di benefici, per l'uso temporaneo degli impianti sportivi di proprietà comunale e per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici” trasmessa con nota del 5/10 c.a prot. n. 63668, approvata con delibera di G.C. n. 163 del 29/9 c.a.;
- Visto l'art. 80, comma 2° del vigente Statuto Comunale;
- Ritenuto provvedere in merito

AVVISA

la cittadinanza dell'avvenuto deposito della proposta di “Regolamento per l'istituzione del registro comunale delle associazioni sportive dilettantistiche, per la concessione di benefici, per l'uso temporaneo degli impianti sportivi di proprietà comunale e per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici” presso la Segreteria Generale di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi – decorrenti dal 5 al 19 ottobre 2012 e pubblicata all'albo pretorio informatico.

Durante il periodo di deposito chiunque abbia interesse può prenderne visione e produrre osservazioni e/o memorie in merito.

La consultazione può avvenire nelle ore di accesso al pubblico o accedendo al sito www.comune.barletta.bt.it.

dalla Residenza Municipale, addì 05 ottobre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia PITTARI



*Regolamento per l'istituzione del Registro
Comunale delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche, per la concessione di benefici,
per l'uso temporaneo degli impianti sportivi di
proprietà comunale e per la disciplina delle
modalità di affidamento della gestione di
impianti sportivi pubblici.*

Articolo 1 - FINALITÀ

1. Il Comune di Barletta (di seguito definito “Amministrazione comunale”), in base alle proprie norme statutarie (art. 61), riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, delle società cooperative sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, federazioni sportive nazionali e discipline associate (di seguito raggruppate per brevità nella definizione “associazioni/e”) nella promozione sociale e nella crescita civile dell’intera città.
2. È istituito presso l’Ufficio Sport del Comune di Barletta il “Registro delle associazioni sportive dilettantistiche” (di seguito definito “Registro”).
3. Il “Registro” riporta, per ogni “associazione”, la denominazione, la data di costituzione, la sede, le generalità del rappresentante legale, le discipline sportive e i relativi enti di appartenenza a cui la “associazione” è affiliata, gli estremi del provvedimento di iscrizione di cui al successivo articolo 4 e dell’eventuale provvedimento di cancellazione di cui al successivo articolo 5.
4. Il “Registro”, stante la natura pubblica, è consultabile da tutti i cittadini con la pubblicazione sul sito internet istituzionale di questa Amministrazione.

Articolo 2 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Possono richiedere l’iscrizione nel “Registro” le “associazioni” che possiedono i seguenti requisiti:
 - hanno sede legale o secondaria in Barletta;
 - sono operanti attivamente sul territorio comunale;
 - siano dotate di un proprio statuto ed atto costitutivo;
 - sono affiliate a federazioni o enti riconosciuti dal CONI.

Articolo 3 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Bozza del regolamento per l’istituzione del Registro Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per la concessione di benefici, per l’uso temporaneo degli impianti sportivi di proprietà comunale e per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.

1. Le “associazioni” interessate presentano domanda di iscrizione a firma del legale rappresentante indirizzandola al Sindaco del Comune di Barletta e all’ Ufficio Sport di Barletta.
2. Il periodo di presentazione delle istanze di iscrizione al “Registro” è fissato **dal 01 al 31 Marzo** di ogni anno.
3. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:
 - a. copia dell’atto costitutivo e dello statuto in vigore;
 - b. copia dell’atto di nomina del legale rappresentante pro tempore e del consiglio direttivo;
 - c. copia del certificato di affiliazione per l’anno in corso ad una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata al CONI o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
 - d. elenco dei tesserati alla federazione o ente sportivo con indicazione della città di residenza;
 - e. una relazione dettagliata e documentata sull’attività sportiva svolta durante l’ultimo anno di vita dell’associazione e sulle prospettive dell’ “associazione”;
 - f. copia del verbale relativo alla deliberazione di apertura di sede secondaria nel Comune di Barletta (solo per le “associazioni” che hanno sede legale fuori del territorio comunale);
 - g. indirizzo della sede o recapito cui far pervenire ogni comunicazione;
 - h. autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nelle voci che compongono il “Registro”, compresi recapiti telefonici, al fine della pubblicazione sul sito web del Comune di Barletta.
4. Con propria determinazione il Dirigente competente approva opportuna modulistica, scaricabile sul sito web del Comune di Barletta, al fine di agevolare la richiesta di iscrizione al “Registro” da parte delle “associazioni” e l’istruttoria da parte dell’Ufficio Sport.

Articolo 4 - PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE E MANTENIMENTO

1. Il provvedimento di iscrizione e di mantenimento nel “Registro”, ovvero il provvedimento motivato di rigetto, sono disposti con determinazione del Dirigente competente entro il **30 Giugno** di ogni

Bozza del regolamento per l’istituzione del Registro Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per la concessione di benefici, per l’uso temporaneo degli impianti sportivi di proprietà comunale e per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.

anno, previa istruttoria dell'Ufficio Sport diretta ad accertare l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e la correttezza dei documenti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

2. Ad ogni "associazione" inclusa nel "Registro" viene attribuito un numero progressivo indicativo, dato in base all'ordine di presentazione delle istanze di iscrizione e/o mantenimento, che le stesse devono sempre citare nella corrispondenza con l'Amministrazione comunale.

Articolo 5 - SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO AL REGISTRO

1. Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti che consentono il mantenimento al "Registro", le "associazioni" hanno l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Sport, esclusivamente nel periodo **01 – 31 Marzo** di ogni anno, la seguente documentazione:
 - a. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta:
 - l'eventuale variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
 - le variazioni dei requisiti intervenuti rispetto a quanto precedentemente comunicato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente Regolamento;
 - b. copia del certificato di affiliazione per l'anno in corso ad una Federazione sportiva nazionale, a una disciplina sportiva associata al CONI o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
 - c. una relazione dettagliata e documentata sull'attività sportiva svolta durante la stagione sportiva precedente a quella in corso.
2. Le istanze presentate al di fuori del periodo di cui al precedente comma non saranno esaminate e, pertanto, si procederà alla cancellazione, così come previsto dal successivo art. 7 – punto 2 – comma d).

Articolo 6 – ESAME ISTANZE PER L'ISCRIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

Bozza del regolamento per l'istituzione del Registro Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per la concessione di benefici, per l'uso temporaneo degli impianti sportivi di proprietà comunale e per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.

1. Il Dirigente del Settore Sport, o altro responsabile il procedimento dello stesso Settore, esamina le domande per verificare la sussistenza dei requisiti di cui di cui all'articolo 2 e la correttezza dei documenti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. In sede di istruttoria, il Servizio Sport può chiedere l'integrazione per quelle istanze carenti della documentazione prescritta.
3. In caso di mancato riscontro da parte delle "associazioni", entro il termine perentorio di **30 giorni** dalla data di richiesta di integrazione, decade il diritto di iscrizione e/o mantenimento.
4. Al termine dell'esame il Dirigente del Settore Sport redige l'elenco delle Società o Associazioni ammesse, predisposto dal Responsabile del Servizio Sport.
5. L'elenco verrà approvato con successiva determinazione del Dirigente, cui farà seguito la pubblicazione all'Albo Pretorio a norma di regolamento.
6. Con lo stesso provvedimento verrà dato conto dei motivi dell'eventuale esclusione. In ogni caso, il Responsabile del procedimento comunicherà a tutti i richiedenti l'esito dello stesso.
7. Con l'iscrizione le Associazioni autorizzano il Comune al trattamento dei dati personali contenuti nelle voci che compongono il "Registro", il quale sarà pubblicato sul sito web del Comune di Barletta per ogni pubblica utilità.

Articolo 7 – CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dal "Registro" può avvenire in qualunque momento su richiesta del Presidente o legale rappresentante dell' "associazione".
2. La cancellazione, inoltre, è disposta d'ufficio dal Dirigente Settore Sport nel caso in cui:
 - a. l' "associazione" non soddisfi più i requisiti di cui all'art. 2;
 - b. l' "associazione" sia incorsa in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico dal vigente Regolamento comunale.
3. Il Dirigente del Settore Sport contesta all' "associazione" gli addebiti a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento assegnando un termine non inferiore a giorni dieci per la risposta. Decorso tale termine, il Dirigente decide con provvedimento motivato. In caso di mancata risposta il Dirigente adotta provvedimento di cancellazione.

4. La cancellazione viene disposta con provvedimento motivato del Dirigente del Settore Sport da comunicarsi all' "associazione" interessata, previa contestazione.
5. Per effetto della cancellazione, l' "associazione" decade dall'esercizio di diritti, vantaggi, concessioni e contributi vantati nei confronti del Comune anche in forza di contratti, che si intendono risolti di diritto, anche prima della scadenza. A tale procedura, sono sottratti nella fattispecie i provvedimenti d'urgenza in caso di gravissime violazioni che non consentano il mantenimento dell'iscrizione neanche per breve periodo, ovvero nei casi in cui l' "associazione" sottragga in tutto o in parte all'uso pubblico strutture, impianti o servizi sportivi comunali affidati in gestione o in uso;
 - a. le attività dell' "associazione" non corrispondano più ai fini statuari o si svolgano in modo contrario ai principi contenuti nello Statuto comunale;
 - b. sia scaduto il termine di validità dell'iscrizione e non sia stato richiesto il rinnovo della stessa.
6. L' "associazione" cancellata dal "Registro" per qualsiasi motivo è ammessa a presentare nuova istanza non prima di dodici mesi dalla data di cancellazione e, comunque, nel termine di cui all'art. 3.

Articolo 8 - RICORSO

1. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione nel "Registro" di cui al comma 1 dell'articolo 4 e/o di cancellazione di cui al comma 2 dell'articolo 7 è ammesso ricorso, da presentarsi al Dirigente competente entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento di rigetto.
2. Sul ricorso decide, entro trenta giorni dalla data di ricezione del medesimo, il Segretario Generale del Comune sentito il Dirigente competente.

Articolo 9 - NORME ABROGATIVE

1. Con il presente Regolamento è abrogata la parte relativa al Settore Sport dell'Albo comunale delle associazioni approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 1° dicembre 1998 n. 108.

Articolo 10 - FINALITÀ

1. Il Comune di Barletta riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale.
2. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, l'Amministrazione comunale favorisce e promuove l'associazionismo sportivo dilettantistico finalizzato ad incentivare lo sport e le attività motorie in genere, attraverso iniziative di carattere sportivo in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale.

Articolo 11- SOGGETTI DESTINARI

1. Destinatari dei benefici disciplinati dal presente regolamento sono i soggetti iscritti al "Registro" di cui al capo I ed operanti nel territorio da almeno tre anni.
2. In favore delle "associazioni" l'Amministrazione comunale interviene, limitatamente alle somme a disposizione nell'anno finanziario di riferimento, con contributi economici e altri benefici di varia natura (materiale per premiazioni), privilegiando quelle associazioni che realizzino iniziative, manifestazioni e progetti per la promozione dello sport (di seguito "attività sportive") rivolte a minori, anziani e disabili.

Articolo 12 - NATURA DEI BENEFICI

1. L'Amministrazione comunale interviene in favore dei soggetti destinatari di cui al precedente articolo, mediante:
 - A. Contributi:
 - a. per progetti finalizzati al recupero socio educativo, attraverso lo sport, di determinate fasce della popolazione e zone della città, aventi carattere socio-educativo in favore delle fasce giovanili e degli anziani;

Bozza del regolamento per l'istituzione del Registro Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per la concessione di benefici, per l'uso temporaneo degli impianti sportivi di proprietà comunale e per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.

- b. a sostegno delle attività sportive dilettantistiche svolte in maniera continuativa, attraverso la partecipazione ai campionati organizzati dalle Federazioni o Enti di appartenenza, che raggiungono risultati sportivi di prestigio per la città di Barletta;
 - c. per l'organizzazione di manifestazioni sportive di carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale inserite e/non nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti;
- B. Fornitura di coppe e trofei e/o materiale pubblicitario e manifesti;
 - C. Uso gratuito degli impianti sportivi per l'effettuazione di iniziative occasionali;
 - D. Concessione di patrocinio;
2. I benefici sono cumulabili nei limiti previsti dal successivo articolo 17.

Articolo 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Il Dirigente competente, con propria determinazione, provvede a predisporre opportuna modulistica al fine di agevolare la richiesta dei benefici e l'attività di rendicontazione da parte delle "associazioni", nonché l'istruttoria da parte dell'Ufficio Sport.
2. Le istanze per la concessione dei benefici di cui all'art. 12, devono essere indirizzate all'Ufficio Sport, corredate da:
 - a. una dettagliata descrizione dell'attività sportiva per la quale viene richiesto il beneficio;
 - b. l'indicazione della data o del periodo di svolgimento della medesima;
 - c. una previsione analitica di spesa nel caso di richiesta di contributo economico;
 - d. una dichiarazione del rappresentante legale dell' "associazione" sportiva che indichi:
 - i soggetti destinatari e/o coinvolti nell'attività;
 - eventuale esistenza di contributi da parte di altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa attività (con l'indicazione degli importi);
 - di essere a conoscenza delle conseguenze penali e amministrative (esclusione da ogni beneficio) in caso di dichiarazione non veritiera;

- l'importo delle eventuali contribuzioni che gli associati o gli iscritti versano per la partecipazione all'attività;
 - la disponibilità a consentire la partecipazione alle attività sportive ai soggetti indicati direttamente o indirettamente dall'Amministrazione comunale;
 - eventuali rapporti di collaborazione con altre "associazioni" per la realizzazione dell'attività;
 - l'impegno a comunicare ogni variazione rispetto a quanto descritto nella domanda di concessione di beneficio.
3. Qualora nel corso dell'istruttoria la domanda di beneficio risultasse incompleta o non conforme a quanto previsto e stabilito dal presente Regolamento, il Dirigente competente inviterà il rappresentante legale dell' "associazione" richiedente a perfezionarla, fissando un congruo termine per la regolarizzazione. Trascorso tale termine senza esito, l'istanza si intenderà rigettata.

Articolo 14 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Le istanze di cui all'art. 12 dovranno essere presentate entro i termini che seguono:
 - a. Per gli interventi di cui all'art. 12 – lettera A, punto a. – entro il 31 Marzo, con periodo di riferimento settembre-giugno;
 - b. Per gli interventi di cui all'art. 12 – lettera A, punto b. – entro il 30 Settembre, relativamente alla stagione sportiva conclusa;
 - c. Per gli interventi di cui all'art. 12 – lettera A, punto c. – entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello previsto per lo svolgimento della manifestazione;
 - d. Per gli interventi di cui all'art. 12 – dalla lettera A, punto d., alla lettera G – entro un minimo di trenta giorni dalla data prevista della manifestazione sportiva.

Articolo 15 – ITER PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

1. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, prima di procedere alla concessione del contributo richiesto e verificato:

Bozza del regolamento per l'istituzione del Registro Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per la concessione di benefici, per l'uso temporaneo degli impianti sportivi di proprietà comunale e per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.

- a. che l'attività per cui è chiesto il beneficio è coerente con gli obiettivi che l'Amministrazione si prefigge, con il presente regolamento e con le finalità istituzionali dell' "associazione" proponente;
 - b. le risultanze dell'istruttoria e la disponibilità di bilancio;stabilisce, l'entità del beneficio.
2. Il silenzio dell'Amministrazione comunale alle richieste di beneficio di cui all'art. 12, lettere B, C e D, trascorsi trenta giorni dalla loro presentazione, deve intendersi come rigetto delle stesse.
3. L'Ufficio Sport, nel corso dell'istruttoria delle istanze per la concessione dei benefici, dovrà privilegiare, in ordine di priorità, le attività:
 - a. che coinvolgono minori, anziani e disabili;
 - b. che coinvolgono soggetti in condizione di disagio socio-economico;
 - c. per le quali il contributo richiesto abbia una bassa incidenza rispetto alla spesa complessiva preventivata;
 - d. organizzate in collaborazione con le istituzioni scolastiche cittadine;
 - e. che prevedono il coinvolgimento tecnico, la collaborazione organizzativa e gestionale, la partecipazione a diverso titolo del C.O.N.I., delle Federazioni sportive o Enti di promozione.

Articolo 16 - MISURA DEI BENEFICI

1. Il beneficio del contributo economico non può superare la misura del 50 % del preventivo di spesa risultante dalla richiesta. Tale tetto può essere elevato fino al 75 % solo per quelle attività di cui alle lettere "a" e "b" del comma 3 dell'articolo 15. Tali circostanze devono essere espressamente richiamate nell'atto deliberativo di G.C..
2. Il costo per la fornitura di coppe e trofei e/o materiale pubblicitario non può superare, per ogni singola associazione, il 5 % dello specifico capitolo di bilancio.
3. Il patrocinio, concesso dal Sindaco, consente l'utilizzo del logo del Comune di Barletta e della dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Barletta" o altra analoga.

Articolo 17 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

1. L'erogazione del contributo economico avviene ad attività conclusa e previa presentazione della documentazione, da trasmettere all'Ufficio Sport entro 30 giorni dal termine dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso, pena la revoca del contributo medesimo.
2. L'erogazione dei contributi è disposta entro 90 giorni dalla presentazione di adeguata rendicontazione sottoscritta dal legale rappresentante dell' "associazione" beneficiaria. Il rendiconto dovrà essere corredato dalla documentazione contabile, in originale ovvero in copia autenticata nelle forme di legge, da una relazione conclusiva sull'attività svolta. Qualora le spese documentate a consuntivo dovessero risultare inferiori rispetto alla previsione fatta all'atto della richiesta, il contributo sarà ridotto in proporzione.
3. Al rendiconto deve essere allegata la documentazione riguardante il riconoscimento da parte dell' "associazione" del beneficio concesso dall'Amministrazione comunale.
4. L'associazione è responsabile degli eventuali danni che dovessero occorrere nel periodo in cui essa ha avuto in concessione il bene.

Articolo 18 - RIGETTO, REVOCA, DECADENZA, RIDETERMINAZIONE DEI BENEFICI

1. Nel corso dello svolgimento dell'attività ammessa a beneficio o al termine della stessa, il Dirigente competente, dandone comunicazione scritta al soggetto beneficiario, può:
 - a) *revocare* il beneficio, in tutto o in parte, in caso:
 - di accertamento di dichiarazioni non veritiere o di omissione di fatti o di situazioni ostative alla concessione del beneficio;
 - di realizzazione dell'attività in maniera difforme rispetto al programma previsto senza preventiva comunicazione da parte del beneficiario al Dirigente competente;
 - di mancata presentazione della rendicontazione entro i termini stabiliti, di rendicontazione e/o contenente voci di spese non inerenti o non previste;
 - b) dichiarare *decaduto* il beneficio quando l'attività non abbia avuto inizio nel tempo previsto senza che ne sia stata data comunicazione scritta e motivata al Dirigente competente;

- c) *riesaminare* la misura del beneficio in caso di variazioni rispetto alle attività preventivate, qualora comunicate al Dirigente competente.
- 2. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di inviare un proprio dipendente per accertare la bontà dell'esecuzione delle attività.

Articolo 19 - TRASPARENZA

- 1. Presso l'Ufficio Sport e sul sito istituzionale del Comune è depositato ed è consultabile da tutti i cittadini l'elenco di quelle "associazioni" che hanno usufruito di benefici in varia forma dall'Amministrazione comunale.

Articolo 20 - NORME ABROGATIVE

- 1. Con il presente Regolamento è abrogato il precedente *"Regolamento comunale per l'attribuzione di contributi comunali a sostegno delle attività e manifestazioni sportive"*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 maggio 1991, n. 124.

CAPO 3: DELL'USO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Articolo 21 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Gli articoli seguenti disciplinano l'uso temporaneo (stagione sportiva/anno scolastico di riferimento) degli impianti sportivi di proprietà e direttamente gestiti dal Comune. È compresa nella disciplina del presente Regolamento l'utilizzazione in orario non scolastico degli impianti sportivi delle scuole di competenza comunale.

Articolo 22 - USO E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono destinati all'uso da parte dei soggetti iscritti al "Registro" comunale di cui al capo I del presente Regolamento per lo svolgimento di allenamenti e di gare di campionato.
2. L'utilizzo temporaneo – in forma gratuita – è, inoltre, destinato alle Scuole cittadine per le attività sportive e motorie curricolari ed extracurricolari, nonché per la disputa di incontri e gare dei giochi e dei campionati sportivi studenteschi.
3. Alle "associazioni" aventi sede in altri comuni può essere concesso, previo pagamento di una tariffa d'uso, di cui al successivo art. 29, l'uso temporaneo degli impianti previsti nel presente articolo, a condizione che le stesse siano riconosciute ai fini sportivi dal CONI.
4. È cura dell'Ufficio Sport provvedere al censimento, alla classificazione degli impianti sportivi ricadenti nel territorio cittadino ed alla stesura di un elenco degli stessi, così come previsto dalla Regione Puglia – Osservatorio del Sistema Sportivo.
5. E' fatta salva eventuale deroga al presente Regolamento in caso di concessione a terzi della gestione di impianti sportivi di cui al successivo articolo 30, fermo restando la salvaguardia dell'utilizzo sociale degli impianti sportivi.

Articolo 23 - PUBBLICITÀ

Bozza del regolamento per l'istituzione del Registro Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per la concessione di benefici, per l'uso temporaneo degli impianti sportivi di proprietà comunale e per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.

1. Le “associazioni” fruitrici degli impianti sportivi potranno effettuare pubblicità commerciale in forma sonora e visiva (anche utilizzando mezzi di supporto informatici) all'interno degli impianti sportivi, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.
2. L'installazione di strutture e di impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, standardi, schermi, ecc.) dovranno essere effettuate in modo mobile, secondo le vigenti norme regolamentari e legislative.
3. Forme e modalità di pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi è disciplinata da apposite norme approvate dall'Amministrazione comunale.
4. Le “associazioni” sono tenute ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni, nonché a sostenere eventuali oneri delle imposte sulla pubblicità, determinati a norma di legge e di regolamento comunale. L'Amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Articolo 24 - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. In presenza di più istanze per l'utilizzo dello stesso impianto, in orari coincidenti fra loro, il Dirigente competente dovrà affidare l'impianto richiesto tenendo conto dei requisiti appresso elencati:
 - a. rilevanza dei campionati a cui l' “associazione” parteciperà nella stagione per la quale ha presentato istanza;
 - b. rilevanza dei campionati a cui l' “associazione” ha partecipato nella stagione precedente a quella per la quale ha presentato istanza;
 - c. numero dei campionati a cui l' “associazione” parteciperà nella stagione per la quale ha presentato istanza;
 - d. numero dei campionati a cui l' “associazione” ha partecipato nella stagione precedente a quella per la quale ha presentato istanza;
 - e. numero di atleti regolarmente tesserati nella stagione precedente;
 - f. esistenza di centri di avviamento allo sport;

Bozza del regolamento per l'istituzione del Registro Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per la concessione di benefici, per l'uso temporaneo degli impianti sportivi di proprietà comunale e per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.

- g. realizzazione di programmi per l'avviamento allo sport rivolti a soggetti in condizione di disagio socio-economico, nonché disabili, anziani e minori;
 - h. risultati agonistici conseguiti nella stagione precedente a quella per la quale l'“associazione” ha presentato istanza;
 - i. utilizzo di altre strutture o impianti sportivi comunali, compresi quelli scolastici (valutazione negativa);
 - j. anzianità di affiliazione alla competente Federazione sportiva o Ente sportivo.
2. Tenuto conto delle peculiarità e possibilità d'uso degli impianti, delle caratteristiche proprie delle discipline sportive in essi praticate e le necessità delle “associazioni” richiedenti, il Dirigente competente, rispettando i criteri di cui al comma precedente, individuerà norme di regolamentazione per l'assegnazione d'uso dei singoli impianti.

Articolo 25 - MODALITÀ DI RICHIESTA DEGLI IMPIANTI

- 1. Con propria determinazione il Dirigente competente approva opportuna modulistica al fine di agevolare la richiesta di utilizzo degli impianti sportivi da parte delle associazioni e l'istruttoria da parte dell'Ufficio Sport.
- 2. I soggetti aventi titolo che intendono richiedere l'uso di impianti sportivi comunali, dovranno produrre regolare istanza entro le date stabilite dall'Ufficio Sport per ciascun impianto.
- 3. L'Ufficio Sport, acquisite le istanze ed esaurita l'istruttoria, provvede all'assegnazione degli impianti e/o degli spazi orari e comunica alle “associazioni” richiedenti l'accoglimento o il rigetto delle istanze.
- 4. Il diritto di uso degli impianti sportivi concesso dall'Amministrazione non può essere oggetto di scambio fra associazioni sportive dilettantistiche, pena la revoca del diritto.

Articolo 26 - NORME PARTICOLARI PER LA RICHIESTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

- 1. Oggetto del presente articolo sono gli impianti sportivi delle scuole di competenza comunale.

Bozza del regolamento per l'istituzione del Registro Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per la concessione di benefici, per l'uso temporaneo degli impianti sportivi di proprietà comunale e per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.

2. Le richieste di concessione in uso degli impianti sportivi scolastici, da parte del legale rappresentante delle “associazioni”, devono essere indirizzate all’Ufficio Sport del Comune di Barletta, nonché al dirigente scolastico interessato.
3. Acquisito l’assenso da parte dei Consigli di Circolo o di Istituto, il Dirigente del Settore Sport provvederà con proprio atto a concedere in uso, all’ “associazione” richiedente, l’impianto sportivo scolastico, previo pagamento di una tariffa d’uso, di cui al successivo art. 29.
4. Nel caso in cui più “associazioni” presentino istanza di uso dello stesso impianto scolastico in orari coincidenti, si procederà ai sensi del precedente articolo 24.

Articolo 27 - REVOCA ED ESCLUSIONI

1. Il provvedimento di concessione in uso degli impianti sportivi potrà essere revocato in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
 - a. avvenuto accertamento di dichiarazioni non veritiere e/o di omissione di fatti e di situazioni ostative alla concessione, rilasciate dal soggetto richiedente;
 - b. morosità nei pagamenti dei canoni d’uso, protratta per oltre tre mesi;
 - c. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente Regolamento;
 - d. non ottemperanza delle eventuali disposizioni emanate dagli uffici competenti;
 - e. danneggiamento colposo o doloso intenzionale degli impianti e/o delle attrezzature.
2. Nessun rimborso o indennizzo è dovuto dall’Amministrazione comunale concedente all’ “associazione” in caso di revoca o esclusione dovuta ai motivi su indicati.
3. Gli spazi resi disponibili per i motivi su indicati potranno essere ridistribuiti fra le altre “associazioni” aventi diritto.
4. In caso di rinuncia o mancato utilizzo ripetuto degli spazi assegnati, l’ “associazione” dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al Dirigente del Settore Sport.

Articolo 28 – RISARCIMENTO DANNI

Bozza del regolamento per l’istituzione del Registro Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per la concessione di benefici, per l’uso temporaneo degli impianti sportivi di proprietà comunale e per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.

1. Le “associazioni” che hanno ottenuto l’uso degli impianti devono porre la massima attenzione e diligenza nella conservazione dell’impianto e, pertanto, sono tenute a risarcire ogni eventuale danno prodotto dai loro associati. Resta stabilito che il mantenimento dell’ordine e della disciplina durante manifestazioni, gare, allenamenti, ecc. sono a carico delle “associazioni” che utilizzano l’impianto.

Articolo 29 - TARIFFE D’USO DEGLI IMPIANTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Le “associazioni” a cui vengono assegnati gli impianti, sono tenute al pagamento di una tariffa oraria, differente per tipo di impianto, fasce di utenza e tempo d’uso.
2. Le tariffe sono stabilite annualmente dall’Amministrazione comunale all’atto di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, erogati dal Comune di Barletta, relativamente all’esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 30 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ALTRE ATTIVITÀ

1. Con determinazione del Dirigente del Settore Sport è possibile concedere in uso gli impianti sportivi di cui al presente capo, ad associazioni, imprese e privati cittadini per attività diverse da quelle sportive, previo pagamento di tariffe, stabilite annualmente dall’Amministrazione comunale all’atto di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune di Barletta, relativamente all’esercizio finanziario di riferimento.
2. L’uso degli impianti sportivi per attività diverse da quelle sportive deve avere carattere occasionale e residuale rispetto all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento dell’attività sportiva programmata dalle “associazioni” iscritte al “Registro” di cui al capo I.
3. I richiedenti dovranno, almeno 60 giorni prima dell’evento, presentare istanza indirizzata al Dirigente del Settore Sport, indicando le proprie generalità e gli estremi dell’associazione o impresa che rappresentano, una dettagliata descrizione dei motivi della richiesta e il periodo di svolgimento dell’evento.
4. Qualora trattasi di manifestazioni aperte al pubblico, previo pagamento di diritti comunque denominati, la concessione dell’impianto avviene all’ulteriore condizione che sia versata all’Amministrazione comunale una percentuale sugli introiti, derivanti al netto delle imposte e dei

Bozza del regolamento per l’istituzione del Registro Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per la concessione di benefici, per l’uso temporaneo degli impianti sportivi di proprietà comunale e per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.

diritti S.I.A.E., determinata annualmente dall'Amministrazione comunale nell'atto di approvazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale erogati dal Comune di Barletta – relativamente all'esercizio finanziario di riferimento.

5. Il Dirigente del Settore Sport, in tal caso, dovrà richiedere garanzia fideiussoria, pari al 10 % della prevista quota ticket.
6. Qualora le attività previste dal presente articolo ricadano in periodi precedentemente assegnati alle “associazioni”, la concessione già rilasciata a queste ultime viene temporaneamente sospesa. La tariffa già versata viene restituita ovvero portata a conguaglio per il periodo successivo.
7. Per le attività previste dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del capo III del presente Regolamento.

CAPO 4: DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI
--

Articolo 31 - AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ

1. Il comune, nell'ambito del Regolamento comunale e delle normativa nazionali e regionali, disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di sua proprietà.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti sportivi di proprietà comunale che l'Amministrazione non intende gestire direttamente.
3. L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini.

Articolo 32 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

1. I soggetti a cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, secondo le modalità di aggiudicazione indicate dalla vigente normativa in materia di appalti, concessioni e contratti pubblici, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'art. 33.
2. La gestione degli impianti è affidata dal comune, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione, a:
 - a. società, cooperative e associazioni sportive dilettantistiche;
 - b. federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
3. Il comune provvede alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente capo.
4. L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie, su indicazione dell'Amministrazione comunale.
5. Per l'affidamento della gestione a terzi degli impianti sportivi, l'Amministrazione comunale dovrà tenere conto anche dei requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti, ex art. 20 della Legge Regionale n. 33 del 04/12/2006, nonché della specificità dell'impianto sportivo, oggetto di gara.

Bozza del regolamento per l'istituzione del Registro Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per la concessione di benefici, per l'uso temporaneo degli impianti sportivi di proprietà comunale e per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.

INDICE

CAPO 1: DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Articolo 1 – FINALITÀ _____	Pag. 2
Articolo 2 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO _____	Pag. 2
Articolo 3 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE _____	Pag. 2
Articolo 4 – PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE E MANTENIMENTO _____	Pag. 3
Articolo 5 – SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO AL REGISTRO _____	Pag. 4
Articolo 6 – ESAME ISTANZE PER L'ISCRIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO _____	Pag. 4
Articolo 7 – CANCELLAZIONE _____	Pag. 5
Articolo 8 – RICORSO _____	Pag. 6
Articolo 9 – NORME ABROGATIVE _____	Pag. 6

CAPO 2: DEI BENEFICI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
--

Articolo 10 – FINALITÀ _____	Pag. 7
Articolo 11 – SOGGETTI DESTINARI _____	Pag. 7
Articolo 12 – NATURA DEI BENEFICI _____	Pag. 7
Articolo 13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE _____	Pag. 8
Articolo 14 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE _____	Pag. 9
Articolo 15 – ITER PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI _____	Pag. 9
Articolo 16 – MISURA DEI BENEFICI _____	Pag. 10
Articolo 17 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO _____	Pag. 11
Articolo 18 – RIGETTO, REVOCA, DECADENZA, RIDETERMINAZIONE DEI BENEFICI _ _____	Pag. 11
Articolo 19 – TRASPARENZA _____	Pag. 12
Articolo 20 – NORME ABROGATIVE _____	Pag. 12

Bozza del regolamento per l'istituzione del Registro Comunale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per la concessione di benefici, per l'uso temporaneo degli impianti sportivi di proprietà comunale e per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici.

CAPO 3: DELL'USO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Articolo 21 – OGGETTO E FINALITÀ _____	Pag. 13
Articolo 22 – USO E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI _____	Pag. 13
Articolo 23 – PUBBLICITÀ _____	Pag. 13
Articolo 24 – PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ _____	Pag. 14
Articolo 25 – MODALITÀ DI RICHIESTA DEGLI IMPIANTI _____	Pag. 15
Articolo 26 – NORME PARTICOLARI PER LA RICHIESTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI _____	Pag. 15
Articolo 27 – REVOCA ED ESCLUSIONI _____	Pag. 16
Articolo 28 – RISARCIMENTO DANNI _____	Pag. 16
Articolo 29 – TARIFFE D'USO DEGLI IMPIANTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO _____	Pag. 17
Articolo 30 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ALTRE ATTIVITÀ _____	Pag. 17

CAPO 4: DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Articolo 31 – AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ _____	Pag. 19
Articolo 32 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE _____	Pag. 19